

M_INF.GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.I.004553 .05-09-2016

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21

ATTO AGGIUNTIVO

AL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI DI INTERESSE NAZIONALE SOTTOPOSTI A REGIME DI OBBLIGO DI SERVIZIO PUBBLICO E RICOGNITIVO DEL PERIODO 2012-2014

tra

il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, con sede in Roma, in piazzale di Porta Pia n. 1, rappresentato dal Ministro pro-tempore Graziano Delrio, nato a Reggio Emilia, il 27 aprile 1960 (di seguito, per brevità, denominato “MIT”)

di concerto con

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, con sede in Roma, Via XX Settembre 97, rappresentato dal Ministro pro-tempore Pier Carlo Padoan, nato a Roma, il 19 gennaio 1950 (di seguito per brevità, denominato “MEF”)

e

la società **Trenitalia S.p.A.**, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05403151003, capitale sociale Euro 1.654.464.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 0540151003, iscritta al R.E.A. al n.883047, rappresentata da Barbara Morgante, nata a Livorno, il 12 settembre 1962, in virtù delle deleghe conferite

(di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”)

congiuntamente individuate come “le Parti”

premesso che

- 1) con Decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112 recante attuazione della Direttiva 2012/34/UE “Recast” del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 è stato istituito uno spazio ferroviario europeo unico;
- 2) con Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 è stata adottata una disciplina dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e, specificatamente, sono state definite le modalità con le quali le autorità competenti possono intervenire, in tale settore, per garantire la fornitura di servizi di interesse generale;
- 3) con Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, sono stati disciplinati i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

- 4) l'articolo 38, commi 2 e 3, della Legge 1 agosto 2002, n. 166, come modificato dal Decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede che i contratti di servizio di trasporto ferroviario affidati dal Ministero dei Trasporti nel rispetto della normativa comunitaria abbiano una durata non inferiore a cinque anni e siano stipulati, per la parte pubblica, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore;
- 5) l'articolo 2, comma 253 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008), prevede l'espletamento di un'indagine conoscitiva al fine di individuare, nell'ambito del trasporto ferroviario di media e lunga percorrenza, i servizi di utilità sociale;
- 6) l'articolo 25, comma 2, del Decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede tra l'altro che l'erogazione delle risorse aggiuntive stanziata dalla norma per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico locale e di servizio pubblico dello Stato *"è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio, che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati"*;
- 7) con la delibera n. 122 del 17 dicembre 2009 il CIPE:
 - a) richiama i precedenti deliberati dell'8 maggio 2009 (assegnazione di ulteriori 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei contratti dello Stato con Trenitalia per il trasporto passeggeri media e lunga percorrenza) e del 6 novembre 2009 (assegnazione di ulteriori 25 milioni di euro, a carico del Fondo infrastrutture, a favore del trasporto ferroviario passeggeri media e lunga percorrenza);
 - b) su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva di cui al citato articolo 2, comma 253, della Legge finanziaria 2008, individua il perimetro dei servizi di utilità sociale da mantenersi in esercizio e le agevolazioni tariffarie da applicare anche relativamente ai servizi commerciali, conformemente con le risorse disponibili, tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico;
 - c) su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, esprime parere favorevole in ordine allo schema del Contratto 2009-2014 convenuto dalle Parti.
- 8) il contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014 prorogabile contrattualmente al 2015 (di seguito anche "il Contratto") è stato sottoscritto il 9 giugno 2011;
- 9) le somme stanziata nel bilancio di previsione dello Stato in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri di interesse nazionale ammontano a € 242.922.703 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;
- 10) le somme stanziata in relazione agli obblighi tariffari e di servizio per il trasporto viaggiatori di interesse nazionale per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ammontano a € 242.922.703 (Decreto MEF del 29 dicembre 2014, relativo alla ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016);

- 11) il traffico passeggeri di lunga percorrenza, in particolare quello relativo al segmento notturno, analogamente a quanto avvenuto nel resto d'Europa, si è gradualmente spostato verso soluzioni alternative di viaggio costituite principalmente dal trasporto aereo operato dalle compagnie *low cost*;
- 12) il mutato scenario trasportistico ha imposto, nel corso del secondo periodo contrattuale (2012-2014, e poi 2015), una rimodulazione dell'offerta, senza ulteriori aggravii di costo per il committente, al fine di garantire, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto e ferme restando le relazioni servite, un servizio più aderente agli effettivi bisogni di mobilità del Paese, tenuto conto altresì dell'esigenza di conseguire in prospettiva l'equilibrio economico-finanziario del Contratto;
- 13) allo scopo di offrire maggiori benefici in termini di *comfort* e di durata del viaggio, Trenitalia consente ai viaggiatori dei treni notturni, fino a tutto l'orario di servizio 2016, di proseguire il viaggio verso la destinazione finale con il sistema di offerta delle Freccie sulla rete Alta Velocità, con promozioni di prezzo dedicate;
- 14) con il presente atto aggiuntivo si rende necessario aggiornare, a titolo ricognitivo, il Contratto di Servizio a media e lunga percorrenza con riferimento ai servizi erogati da Trenitalia negli anni 2012, 2013 e 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo Contratto;
- 15) la scadenza del Contratto al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dello stesso, ha reso necessario assicurare la continuità dei servizi di interesse nazionale anche nel 2015 e per l'ulteriore periodo successivo alla naturale scadenza del Contratto;
- 16) il Contratto di Servizio a media e lunga percorrenza 2009 -2014, ed in particolare gli artt. 6 e 12, prevedono la possibilità di assicurare la continuità dei servizi di interesse nazionale per il periodo successivo alla scadenza e di aggiornare il Contratto con apposito atto aggiuntivo relativo al secondo periodo contrattuale;
- 17) con nota n. 3156 del 17 dicembre 2014 è stata formalizzata a Trenitalia da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di proseguire nell'erogazione dei servizi di interesse nazionale, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del Contratto, nel limite massimo di 12 mesi, ai medesimi patti e condizioni previsti nel contratto medesimo;
- 18) l'articolo 10, del Decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185 come convertito dalla Legge 22 gennaio 2016 n. 9, prevede *ex lege* la continuazione dei servizi IC e ICN per l'annualità 2016, anche in conformità con l'art.5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007;
- 19) in virtù di quanto disposto dal Decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, è possibile la prosecuzione dei servizi per l'anno 2016 in totale continuità con le attività svolte per gli anni 2009-2015;
- 20) in ogni caso, le condizioni di cui al presente atto non potranno assumere alcuna rilevanza, nemmeno indiretta, ai fini della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio per gli anni 2017-2021, per il cui affidamento, in data 24 dicembre 2015, è stato pubblicato l'avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art.7, comma 2 del Regolamento (CE) 1370/2007;
- 21) con deliberazione CIPE n. 111/2015, pubblicata in G.U. n. 69 il 23 marzo 2016 è stato approvato in via preliminare lo schema del presente atto aggiuntivo, effettuando preliminarmente prescrizioni sulla forma, contenuti e tempistica del nuovo Contratto di Servizio 2017-2021;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e sono pienamente vincolanti tra le Parti:

- Allegato 1 - Piano Economico Finanziario 2012-2014;
- Allegato 2 - Programma di esercizio 2012;
- Allegato 3 - Programma di esercizio 2013;
- Allegato 4 - Programma di esercizio 2014;
- Allegato 5 - Programma di esercizio 2015;
- Allegato 6 - Offerta programmata 2016;
- Allegato 7 – Piano Economico Finanziario pre-consuntivo 2015 e previsionale 2016.

2. Oggetto

- 2.1 Il presente Atto aggiuntivo al Contratto in vigore ricomprende a titolo ricognitivo l'offerta dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico come erogata nel secondo periodo contrattuale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Contratto e costituisce conferma dell'impegno già assunto ai sensi dell'art. 6, comma 2, con la nota citata al punto 17 delle Premesse per la prosecuzione nell'erogazione dei servizi ai medesimi patti e condizioni previsti nel Contratto.
- 2.2 Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Contratto, le Parti convengono che l'erogazione dei servizi prosegua fino al 31 dicembre 2015 ai medesimi patti e condizioni previsti nel Contratto.
- 2.3 Ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, come convertito dalla Legge 22 gennaio 2016 . ed in conformità all'art. 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, al fine di non comprometterne la continuità, per l'anno 2016, l'erogazione dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale, prosegue ai medesimi patti e condizioni previsti nel Contratto.

3. Ricognizione del secondo periodo contrattuale

- 3.1. Per il periodo contrattuale 2012-2014 è stato riconosciuto a Trenitalia un corrispettivo annuo onnicomprensivo pari a € 242.922.703, al lordo dell'IVA applicabile. I valori del Piano Economico-Finanziario contenuto nell'Allegato 3 del Contratto sono integrati per gli anni 2012, 2013 e 2014 da quelli previsti nell'Allegato 1 del presente atto.
- 3.2. Il PEF di cui all'Allegato 1 riporta i dati di consuntivo, ed in particolare per gli anni 2012, 2013 e 2014, risultanti dalla contabilità regolatoria certificata relativa al Contratto.

4. Regolamentazione dell'offerta di servizi per l'anno 2015 e 2016

- 4.1. Per l'adempimento degli obblighi di cui al Contratto per il periodo 2015-2016, è riconosciuto a Trenitalia per ciascun anno un corrispettivo onnicomprensivo pari a € 242.922.703, al lordo dell'IVA applicabile. Il PEF di cui all'allegato 7 riporta per il 2015 i dati di pre-consuntivo e per il 2016 quelli previsionali relativi agli elementi patrimoniali ed economici che caratterizzano l'offerta dei servizi prevista nell'atto aggiuntivo.
- 4.2. Trenitalia avendo comunicato al MIT l'Orario Ufficiale relativo al Programma di esercizio dell'anno 2015, secondo le modalità previste dall'articolo 7 del Contratto, comunica anche l'Offerta Programmata del 2016.
- 4.3. Le Parti concordano che le tariffe applicate al servizio per l'anno 2015 sono quelle applicate per l'anno 2014.
- 4.4. Trenitalia, ai fini della ridefinizione del perimetro dei servizi ferroviari passeggeri a media e lunga percorrenza, fornirà, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE n. 111/2015, una relazione utile alla ridefinizione, da parte del MIT d'intesa con Trenitalia, del perimetro dei servizi ferroviari passeggeri a media e lunga percorrenza, nell'ambito del nuovo Contratto di Servizio 2017-2021, da effettuare sulla base delle informazioni aggiornate e disaggregate (per tipologia, direttrice, etc.) relative alla frequentazione ed ai costi/ricavi per singola relazione, oltre che alla richiesta di tracce effettuata per l'orario 2016-2017.

5. Disposizioni varie

- 5.1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio a quanto stabilito nel Contratto.

Roma, 4 Agosto 2016

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Firmato digitalmente Ministro Del Rio 5 Agosto 2016

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Firmato digitalmente Ministro Padoan 17 Agosto 2016

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI TRENITALIA S.P.A.

Firmato digitalmente AD Morgante 4 Agosto 2016

M_INF.GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.I.004553 .05-09-2016
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21

Registrato Corte dei Conti Registro 1 foglio 3144 Roma, li 21 settembre 2016.